SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

10ª COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

7° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 15 FEBBRAIO 1984

Presidenza del Presidente REBECCHINI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave» **(345)**

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE ..... *Pag.* 2, 4, 8 e *passim*
ALIVERTI *(DC)* 8
GRADARI *(MSI-DN)* 8
LEOPIZZI *(PRI)* 12
MARGHERI *(PCI)* 9
PACINI *(DC), relatore alla Commissione* 2
SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4

I lavori hanno inizio alle ore 9,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave» (345)
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazioni e modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, contenente norme di polizia delle miniere e delle cave».

Prego il senatore Pacini di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PACINI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 345 contiene alcune modeste ma significative modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, in materia di polizia delle miniere e delle cave.

Dalla situazione esistente nelle miniere, dalla lettura del disegno di legge nel suo complesso e dal fatto che sia stata concessa la discussione in sede deliberante, si desume quanto sia urgente l'approvazione delle norme in esame. Queste affrontano problemi tecnici inerenti lo sviluppo delle attività estrattive che, se ulteriormente differiti, possono determinare la paralisi di alcune miniere.

Le norme emanate nel 1959, con il richiamato decreto del Presidente della Repubblica, erano basate su concezioni, studi ed esperienze del decennio precedente; di conseguenza alcune di esse non possono più essere attuali, in considerazione dello sviluppo tecnologico che ha caratterizzato e caratterizza l'attività estrattiva.

Desidero rammentare ai colleghi che il decreto del Presidente della Repubblica del 1959 ha regolamentato ed ordinato, con una normativa che si articola in ben 693 articoli, tutti gli aspetti tecnici, di igiene e di sicurezza del lavoro in miniera.

Con il disegno di legge al nostro esame, costituito da tre articoli, si intendono affrontare solo gli aspetti della modernizzazione dei mezzi tecnici, utilizzati ed utilizzabili nelle miniere, congiuntamente ad alcuni conseguenti aspetti igienici e di sicurezza. Un tentativo di maggiore snellezza, nella scelta e nell'uso degli stessi mezzi, viene fatto individuando nella figura dell'ingegnere capo della miniera l'autorità titolare della responsabilità, sia delle scelte che dell'uso. In verità, a me appare un po' eccessivo il carico di responsabilità affidate all'ingegnere capo e poco chiara la normativa che andiamo a discutere.

Mi riferisco, ovviamente, agli aspetti giuridici inerenti la formulazione del provvedimento in esame, che mi appare imprecisa, e non a quelli tecnici su cui non ho competenza specifica.

Aggiungo, ancora, che l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge discende anche dal fatto che, andando troppo alle lunghe la revisione generale della normativa, appare indispensabile approntare un pacchetto di norme che avvii a soluzione gli aspetti dello sviluppo tecnologico, anche se questo «scorporo» può creare qualche successivo problema di coordinamento.

Fatta questa premessa, vediamo quali problematiche sono state affrontate nel disegno di legge in esame:

a) sostituzione delle «locomotive a combustione interna» con «mezzi da miniera» azionati da motori a combustione interna in sotterranei e relativi problemi di ventilazione;

b) i problemi della attrezzatura dei pozzi da estrazione;

c) l'impiego delle grandi macchine operatrici elettriche in sotterraneo;

d) la delegificazione di alcune disposizioni strettamente connesse all'adeguamento della produttività dell'industria estrattiva, che necessitano di solleciti adeguamenti.

Per quanto riguarda i motori a combustione interna, ricordo e completo quanto detto all'inizio, e cioè che le vecchie norme furono concepite quando nella maggioranza delle gallerie di miniera il trasporto era effettuato quasi esclusivamente su rotaia e raramente con locomotori a combustione interna, la cui potenza era di qualche decina di cavalli.

Attualmente, invece, è normale l'uso di mezzi con potenza di centinaia di cavalli che operano in sotterranei superiori a 20 metri quadrati. Altro elemento significativo è costituito del fatto che i motori a ciclo *Diesel* con precamera, oltre a fornire alti rendimenti, hanno un basso volume di gas dannosi, che vengono sistematicamente ridotti a mezzo di depuratori «*scrubber*».

Di conseguenza, anche la normativa che si riferisce alla ventilazione viene adeguata alle nuove esigenze meccaniche. A tal proposito, però, debbo far osservare che, sia nella normativa vigente che in quella proposta, sono stati esclusi il Ministero della sanità ed il Ministero del lavoro, che sono quelli maggiormente competenti a stabilire i limiti di tollerabilità per l'organismo umano di alcune sostanze tossiche e le conseguenti condizioni di sicurezza; ed in più la nuova formulazione dell'articolo 259, sostitutiva della vecchia, rinvia la disciplina dei limiti di tollerabilità ad un futuro decreto del Ministro dell'industria senza, peraltro, prevedere alcun termine perentorio.

Un'altra considerazione che non posso fare a meno di esprimere, perchè serve a completare il concetto precedentemente esposto, riguarda il sistema di articolazione adottato nella stesura delle norme modificative. Infatti, l'articolo 1 del disegno di legge n. 345 modifica gli articoli 185, 186, 187, 188, 202, 240, 249, 259, 265, 266, 268, 364 del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1959, mentre l'articolo 2 introduce nel titolo: «Disposizioni finali e transitorie» gli articoli 687-*bis* e 687-*ter*, che riguardano la delegificazione delle norme contenute negli articoli 186, 187, 188, 268, 281, 282, 411, 412, 634, 635, 636, 637; l'articolo 3 è un articolo di rito in quanto prevede la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* e l'entrata in vigore il giorno successivo.

Aggiungo ancora che, nella modifica di alcuni dei commi degli articolati summenzionati, è stata usata una dizione, a mio parere imprecisa, che in sede di applicazione potrebbe indurre ad interpretazioni non uniformi (ad esempio è stata usata la dizione: «nel secondo comma dell'articolo... sono aggiunte le seguenti parole...», senza dire con esattezza se queste vadano aggiunte alla fine del comma o dopo un termine particolare); per non parlare poi del fatto che sarebbe molto meglio, laddove sono stati modificati due o tre commi, trascrivere completamente l'articolo nella nuova versione anzichè fare un semplice rinvio (per esempio, sono abrogati il secondo ed il terzo comma dell'articolo 202).

Ritengo, infine, poco corretto proceduralmente mettere in un unico articolo modifiche ed integrazioni che si riferiscono ad articoli di titoli e capi diversi. Ad esempio, gli articoli 185, 186, 187, 188 riguardano i mezzi da miniera e fanno parte del titolo V del decreto del Presidente della Repubblica, mentre gli articoli 259, 265, 266, 268, riguardanti i requisiti della ventilazione nei posti di lavoro, fanno parte del titolo VI, e l'articolo 364, che riguarda la tensione elettrica delle macchine, fa parte del titolo IX.

Appare singolare, inoltre, che mentre si prevedono norme di delegificazione per snellire le procedure, all'ultimo titolo non vengono eliminate quelle disposizioni transitorie che, essendo state previste nel 1959, oggi non dovrebbero più avere ragione di esistere.

Queste impressioni potranno essere rettificate a seguito delle dichiarazioni e dei chiarimenti del rappresentante del Governo; con ciò mi auguro che il giudizio complessivo consenta la più rapida definizione ed approvazione del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pacini per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

SANESE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Onorevole Presidente, onorevoli senatori, desidero esprimere apprezzamento al senatore Pacini che si è dovuto accollare questo non facile compito di illustrare modifiche a norme di polizia mineraria che, per il loro aspetto tecnico, certamente non sono di facile lettura e di facile esplicazione.

Ho apprezzato anche alcune osservazioni che il relatore ha fatto e che mi sembra meritino un approfondimento.

Per quanto mi riguarda ribadisco l'urgenza che il Parlamento operi questo aggiornamento.

Si tratta non soltanto di seguire il passo dello sviluppo tecnologico, ma di venire incontro a due obiettivi che dobbiamo urgentemente perseguire: quello della apertura della miniera di Cantiano (che dovrebbe diventare il più grande giacimento italiano di pirite) e quello di poter sbloccare finalmente la ripresa dell'attività mineraria nel bacino carbonifero del Sulcis. Ho portato solo gli esempi piu rilevanti, ma le norme valgono per tutto il territorio nazionale.

Per poter raggiungere questi due obiettivi, tra le tante cose di cui abbiamo bisogno c'è anche quella di modificare le norme di polizia mineraria in questi tre settori che il relatore ha illustrato e che io,

semplicemente, ricordo: l'impiego dei motori a combustione interna in sotterraneo (evidentemente nel 1939 alcune innovazioni tecnologiche non erano ancora realizzate e quindi la norma di allora non poteva prevederle) ed i problemi di ventilazione conseguenti all'impiego di motori a scoppio nel sotterraneo; i problemi dell'attrezzatura dei pozzi di estrazione (ci sono dei macchinari moderni sofisticati che andrebbero impiegati); l'impiego delle grandi macchine operatrici elettriche in sotterraneo (oggi molte di queste macchine non si possono usare in sotterraneo).

Invito quindi la Commissione a far sì che queste proposte possano essere con tempestività trasformate in legge.

Il secondo motivo del mio intervento riguarda la opportunità, valutata dal Governo, di presentare a questa Commissione del Senato una serie di emendamenti che non attengono al testo in esame, ma che allargano il riferimento ai problemi più generali della politica mineraria: mi riferisco in particolare alla legge n. 752 del 1982 che ha regolamentato l'intera materia.

Mi rendo conto della delicatezza della richiesta che faccio a nome del Governo, ma, d'altra parte, esistono dei problemi di urgenza e dei problemi anche di responsabilità, potremmo dire, che hanno spinto il Governo a richiedere al Parlamento di seguire questa strada. Ciò significa che il Governo ha esaminato con attenzione tutta una serie di modifiche alla legge n. 752, modifiche richieste da tutte le forze politiche presenti in Parlamento e che sono state oggetto di una risoluzione molto ampia ed articolata nell'altro ramo del Parlamento, approvata all'unanimità.

Il Governo, a seguito di questa azione parlamentare, ha elaborato tutta una serie di modifiche alla legge di politica mineraria n. 752, le ha discusse in una seduta del Consiglio dei Ministri e le ha formalmente approvate.

Di fronte alla possibilità di seguire una via ordinaria, cioè quella di un autonomo disegno di legge che potrebbe richiedere tempi più lunghi, il Governo ha pensato di utilizzare la sede di approvazione del disegno di legge n. 345 – all'attenzione di questa Commissione – per poter apportare alla legge n. 752 quelle modifiche che sono comunemente condivise dalle forze politiche presenti in Parlamento e, soprattutto, richieste dagli operatori economici e dalle maestranze interessate al settore.

Gli emendamenti che mi permetto di presentare in Commissione sono emendamenti che possono essere raccolti in due capitoli: un primo capitolo riguarda modifiche alla legge n. 752, del 1982; un secondo capitolo riguarda, invece, integrazioni.

La *ratio* di queste modifiche attiene, grosso modo, a tre ordini di obiettivi. Il primo è quello di rendere più incisivi gli interventi dello Stato a sostegno dell'attività mineraria; la legge n. 752 ha avuto un periodo piuttosto lungo di elaborazione anche se non può definirsi come una legge ormai superata.

In questa fase di prima applicazione, ha comunque già incontrato alcune difficoltà e pertanto mi pare opportuno modificarla per rendere più incisivi gli interventi dello Stato nel settore.

Un secondo ordine di obiettivi è quello di chiarire alcune interpretazioni che, in questa prima fase di applicazione, si sono contrapposte tra loro: interpretazioni da parte degli operatori e, in certa misura, della Pubblica Amministrazione. Approfittare allora di questa opportunità per interpretare in maniera corretta e univoca alcuni commi e alcuni articoli della legge in questione mi sembra sia cosa giusta.

Il terzo ordine di obiettivi, infine, che è quello più importante, riguarda il fatto che questa legge (com'è già stato fatto presente in diverse sedi) opera a consuntivo, cioè opera su alcune proposte di investimento fatte dagli operatori: su queste proposte autorizzate ha luogo la contribuzione da parte dello Stato, però nell'esercizio successivo a quello nel quale si è verificata la autorizzazione e a presentazione del bilancio consuntivo.

I signori senatori comprendono benissimo che questa procedura ritarda di molto la possibilità concreta di ottenere finanziamenti e di poterli utilizzare già nell'avvio della ricerca, tenuto conto degli oneri di natura finanziaria e del fatto che questa legge era attesa già alla fine degli anni '70 e che quindi molte ricerche furono allora avviate nella aspettativa di una realizzazione in tempi brevi della legge.

Tutto ciò comporta che il terzo obiettivo sia quello di accelerare le procedure: praticamente – se mi è consentita la frase sintetica – lo Stato dovrebbe erogare i contributi «per stati di avanzamento», come avviene in altri settori della Pubblica Amministrazione.

Quindi questi sono i tre obiettivi sostanziali da perseguire nella materia.

Mi limiterò ad illustrare soltanto alcune modifiche, quelle più consistenti, perchè, come ripeto, alcune modifiche sono di interpretazione e altre sono semplicemente di spostamento di alcuni termini.

Una prima modifica consente, in alcuni casi, di poter operare con il solo decreto del Ministro dell'Industria, sentito il Consiglio superiore delle miniere, eliminando, per abbreviare i tempi della procedura, il concerto con altri Ministeri.

Una seconda modifica eleva il contributo dello Stato per le ricerche operative fino all'80 per cento della spesa prevista: attualmente il limite massimo è fissato al 60 per cento.

Occorre considerare, infatti, che le ricerche operative sono in una situazione di stasi e che per poter incentivare il più possibile le attività di ricerca nel territorio nazionale bisogna elevare questo contributo; non riusciremo, altrimenti, ad avviare nuove ricerche per nuovi giacimenti.

Altro punto della legge n. 752 che il Governo intende modificare è quello che riguarda le agevolazioni. È noto che gran parte dei giacimenti si trovano in territori di Regioni a statuto speciale. Ora, la legge n. 752 del 1982 non prevede la possibilità di cumulo tra benefici statali e benefici regionali. I colleghi inoltre sanno che in materia mineraria le Regioni a statuto speciale hanno competenza primaria, a differenza delle Regioni a statuto ordinario. La modifica proposta consiste nel prevedere la possibilità di cumulo tra i benefici statali con quelli delle Regioni a statuto speciale.

Gli emendamenti proposti prevedono inoltre delle innovazioni per quanto riguarda le anticipazioni di contributo, ovvero la possibilità di

erogare il contributo in via anticipata, in relazione agli stadi di avanzamento dei lavori di ricerca e di sistemazione delle miniere.

È prevista la possibilità, lungo il corso delle pratiche di contribuzione, di poter rivedere il tetto massimo di tale contribuzione a fronte di maggiori spese, ovviamente documentate, e di una richiesta di integrazione da parte del beneficiario della pratica; inoltre vengono istituite delle commissioni di collaudo per accelerare l'*iter* delle pratiche e soprattutto – questa è la cosa che vorrei mettere in evidenza – vengono apportate due modifiche che giudico molto importanti. Una riguarda la struttura dei distretti minerari. Oggi alcuni distretti minerari sono tenuti da reggenti: questo comporta in pratica che la responsabilità della sorveglianza di territori vastissimi fa capo ad una sola persona; poichè inoltre tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 752 in prima istanza passano attraverso le verifiche dei direttori dei distretti minerari, si è pensato di proporre una soluzione al problema relativo alla carenza del personale in quelle strutture che sono di massima importanza per la gestione della legge mineraria.

L'altra modifica riguarda l'energia elettrica, cioè la riduzione della tariffa dell'energia elettrica al 50 per cento per le miniere che approvvigionano l'industria metallurgica e termo-elettrica nazionale: questo per motivi che si possono facilmente intuire e sui quali non mi dilungherò.

L'ultima innovazione che mi permetto di richiamare riguarda la procedura nel suo complesso. Voglio esplicitarla con attenzione perchè è un punto su cui si può discutere ulteriormente. Il Governo propone che una parte dei fondi finora stanziati dalla legge n. 752, nella misura di 90 miliardi di lire, siano gestiti secondo le procedure previste dalla gestione fuori bilancio, cioè con il controllo a posteriori della Corte dei Conti. Secondo una procedura che ormai è seguita per diverse leggi (e ricordo a titolo di esempio la legge n. 46 sull'innovazione teconologica, ma anche altre leggi, a dimostrazione del fatto che non si tratta in generale di una innovazione, anche se lo è rispetto alla legge n. 752), il Governo presenta quindi la proposta del fuori bilancio per una parte sola dei fondi stanziati, costituita – ripeto – da 90 miliardi. Esiste una richiesta avanzata da alcune parti politiche di poter estendere la gestione fuori bilancio a tutti i fondi previsti dalla legge n. 752. Il Governo presenta un emendamento che configura un accoglimento parziale di tale richiesta, ma è disponibile nel contempo a discutere per vedere quale sia la soluzione più congrua al riguardo.

Ritengo di aver illustrato con ciò gli aspetti più importanti delle proposte di modifica presentate, anche se mi rendo conto che ne esistono degli altri. Voglio ribadire che il tipo di procedura seguita è certamente particolare: al Governo sta a cuore, comunque, che queste modifiche siano esaminate dal Parlamento e possibilmente approvate, in ossequio – ripeto – ad un indirizzo sollecitato unanimemente dalle forze politiche. Sempre in quella sede è venuta la proposta di seguire questa via per motivi di tempo; non l'ho detto esplicitamente, ma si poteva evincere da quanto ho finora ricordato che esiste un problema di natura economica, ma anche un problema altrettanto grave di natura sociale che riguarda zone del nostro paese fortemente toccate dalla carenza di occupazione. Queste modifiche consentono di accelerare e di

intensificare la gestione della politica mineraria: non sono quindi provvedimenti di sostegno sociale, ma provvedimenti che accelerano quanto a suo tempo il legislatore individuò nella legge n. 752. Vorrei che ciò fosse ben chiaro: non si tratta di introdurre meccanismi sostitutivi della cassa integrazione od altro; essi riguardano giacimenti per i quali è già avviata la ricerca, che in certi casi si è arrestata, perchè chi ha iniziato questa operazione nel 1979, nel 1980 ancora non ha beneficiato delle agevolazioni a suo tempo promesse.

Il Governo auspica che questo risultato possa essere raggiunto con le procedure a cui ha fatto riferimento e comunque si rimette alla decisione che la Commissione vorrà adottare.

PRESIDENTE. Qualche collega ha intenzione di intervenire sull'ulteriore procedura per gli emendamenti?

GRADARI. Mi coglie un po' di sorpresa questa illustrazione e questa anticipazione dei programmi del Sottosegretario relativa alla legge n. 752, di cui ci ha parlato in termini di emendamenti che il Governo intende proporre nel quadro di una riconsiderazione della politica generale.

PRESIDENTE. Il Governo ha proposto, ma il Parlamento deve decidere.

GRADARI. Non potevamo sapere che vi sarebbe stata questa anticipazione. Allora tenendo conto del fatto che oggi era all'ordine del giorno più specificatamente il problema della polizia mineraria, vorrei domandare al Sottosegretario se quanto scritto nel testo di illustrazione e presentazione del disegno di legge n. 345 sia ancora la generale revisione prevista dal disegno di legge n. 2913-*ter*-VIII della Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Mi scusi, ma lei sta intervenendo sul merito. Se decideremo di passare al merito del disegno di legge, allora in quella sede potrà ulteriormente approfondire la questione.

GRADARI. Bisogna avere un quadro d'insieme a cui riportare le nostre considerazioni.

ALIVERTI. Intervengo sulle questioni di carattere procedurale. Credo che l'illustrazione svolta dal senatore Pacini attenesse esclusivamente al disegno di legge n. 345. Per la verità non ho capito bene le motivazioni che hanno indotto il Governo a presentare emendamenti anzichè un disegno di legge autonomo; probabilmente vi saranno motivazioni di carattere politico generale e non certo di carattere temporale, le quali ultime sarebbero certamente cadute di fronte ad un accordo generale delle forze politiche, emerso, addirittura, come ha detto l'onorevole rappresentante del Governo, in seno al Consiglio dei ministri. Comunque, pur non volendo entrare nel merito di ciò che esula dalla nostra competenza, ritengo che, se non altro per una corretta prosecuzione dei nostri lavori, sia opportuno sospendere la

nostra discussione su questo punto dell'ordine del giorno, innanzi tutto perchè questa mattina non siamo neanche in condizioni di valutare la portata dello stesso disegno di legge n. 345 e men che meno siamo in condizione di valutare la portata degli emendamenti sottopostici dal rappresentante del Governo e, in secondo luogo, perchè credo che si debba approfondire la procedura da adottare nelle prossime sedute, se si avalla l'ipotesi che gli emendamenti possano essere recepiti nel disegno di legge in esame. Ritengo che detti emendamenti non si possano approvare contestualmente, perchè trattasi di materia profondamente diversa da quella originale del disegno di legge, per cui indipendentemente dalle proposte che saranno successivamente formulate ed anche se vi sarà un'intesa politica di carattere generale di recepire gli emendamenti, dovremmo successivamente procedere ad un loro stralcio, ad una loro discussione autonoma al fine di evitare una mescolanza di materie. Ma qualunque procedura si deciderà di seguire dovrà prima essere sottoposta al vaglio, all'esame delle varie forze politiche presenti in Commissione, per cui alla richiesta di sospensione della discussione aggiungo quella di trasferire l'argomento in sede di ufficio di presidenza, per poi formulare le successive proposte in sede di Commissione.

MARGHERI. Il Sottosegretario si è riferito ad una valutazione politica, fatta nella corrispondente Commissione della Camera, con la quale, nel merito, concordiamo. Ci troviamo di fronte al problema degli emendamenti del Governo, che hanno un particolarissimo carattere di urgenza e di gravità sul piano sociale. Però il Governo, fatta questa dichiarazione di urgenza, aveva una via maestra da seguire, quella della presentazione di un disegno di legge. Non riesco a capire perchè la presentazione di emendamenti al disegno di legge n. 345 possa essere considerata una via più rapida di quella di un disegno di legge concordato precedentemente e su cui tutti possiamo impegnarci per una rapida approvazione. Non vi è nulla di male che le forze politiche si esprimano a favore di motivi di urgenza e, di conseguenza, un disegno di legge sia fatto passare con rapidità, potendo ciò avvenire anche salvaguardando il disegno di legge n. 345, ugualmente importante, anche se non ha carattere di urgenza. Parlando con i colleghi della Camera mi è parso di capire che non escludessero questa procedura ed anzi mi pare che abbiano affermato che anche loro avrebbero dato il via con rapidità ed urgenza ad un disegno di legge che raccogliesse tutte le modifiche alla legge mineraria. Quindi, siamo di fronte ad una procedura, che forse non è quella più logica ed immediata, che costringe in primo luogo il relatore a dover esprimere il suo parere sulle modifiche che si vogliono introdurre, non avendolo potuto fare nella relazione e, poi, costringe noi come forze politiche a valutare le stesse questioni di merito presentate questa mattina. Quindi, saremmo certamente costretti ad acrobazie procedurali e di calendario che, con la via maestra a cui mi riferivo prima, avrebbero potuto essere evitate. Questo nostro rilievo di carattere procedurale non può arrivare a negare il punto di partenza; è vero che noi critichiamo la via che il Governo ha scelto, ma certamente vi sono ragioni di urgenza e di emergenza che emergono da molti fatti su cui vorrei richiamare

l'attenzione sia del Presidente, sia della Commissione. Tutti sappiamo che dentro l'ENI si sta svolgendo una discussione – e ne parleremo tra poco quando esamineremo in sede consultiva il disegno di legge sui fondi di dotazione degli enti di gestione delle partecipazioni statali – sull'attività mineraria-metallurgica. Alcuni vogliono togliere all'Ente nazionale idrocarburi tradizionali attività minerarie e ingegneristiche e in questo senso sono in atto scelte importanti e discutibili. Tutti sanno che il disegno di sviluppare una tecnologia mineraria dentro l'ENI ormai appare compromesso da decisioni gravi che sono state prese a questo proposito dall'ente stesso. Nelle prossime settimane si dovrà scendere sul terreno generale di questi indirizzi riguardanti l'attività estrattiva. Allora questo, se da un lato avrebbe reso preferibile una procedura limpida, che ci portasse a discutere di queste questioni in maniera organica, dall'altro sottolinea che siamo in condizioni di estrema urgenza.

Quindi, avanzando la critica che ho sottolineato, chiedendo il tempo giusto per studiare tutto quello che c'è da studiare, io dico che non bisogna dimenticare, nella decisione finale, che tale urgenza permane e che dovremmo discutere di politica di indirizzo generale in modo piu serio.

PRESIDENTE. Dunque, colleghi senatori, mi sembra che da parte di tutti coloro che sono intervenuti si dica che c'è urgenza di procedere ma che c'è anche l'esigenza di valutare non solo la pregevole relazione del senatore Pacini, ma anche la portata degli emendamenti del Governo e, quindi, c'è da sciogliere un nodo che è quello della procedura.

È questo un punto centrale da esaminare, più ancora della valutazione sulla portata degli emendamenti, perche nel momento in cui si riconosce e si sottolinea l'urgenza, lo sforzo di pervenire ad una valutazione anche sollecita sulla portata degli emendamenti potrebbe essere fatto, ma il vero problema di fondo è il nodo procedurale. Su di esso, colleghi, credo che le maggiori responsabilità in ordine alla decisione da assumere siano mie e quindi gradisco essere confortato nella scelta dalla Commissione e mi fa piacere che essa sia entrata nel merito anche della procedura.

Non c'è dubbio che l'articolo 97 del Regolamento detti con puntualità i termini di improponibilità e di inammissibilità. Comunque, in realtà, qualche possibilità di perplessità in ordine alla ammissibilità o, per meglio dire, alla proponibilità può esserci in questo caso in relazione agli emendamenti che pure sono urgenti e che non a caso, come il Sottosegretario ci ha ricordato, vengono sollecitati da tutte le forze politiche. Io ringrazio il sottosegretario Sanese per aver posto con franchezza questi problemi insieme ad una esposizione puntuale degli emendamenti stessi; però, alla luce di questa urgenza e di questa esigenza che viene pure sollecitata dalle forze politiche, c'è una normativa che non può essere calpestata e che evidentemente rappresenta la garanzia per tutti in ordine alla regolazione dei nostri lavori.

Quindi, avendo qualche perplessità sulla proponibilità (per dirla proprio con il termine che usa la normativa) in ordine agli emendamen-

ti che potrebbero anche risultare estranei all'oggetto della discussione, cioè al provvedimento al nostro esame, io penso che si possa seguire la prassi (che è indiscussa, perlomeno in questo ramo del Parlamento) per cui quando si ha qualche perplessità sulla interpretazione di una norma regolamentare, la questione regolamentare dubbia può essere rimessa al Presidente del Senato, attraverso una procedura che può essere anche molto rapida.

Io quindi mi riservo di consultare il presidente Cossiga (anche per le vie brevi), lasciando il provvedimento all'ordine del giorno: se, come penso e spero, si riterranno ammissibili gli emendamenti in questione, si potrà proseguire rapidamente nell'esame del provvedimento stesso, richiedendo su di essi i pareri previsti alle altre Commissioni.

A quel punto dovremmo pregare il senatore Pacini di integrare la sua relazione, facendoci conoscere il suo pensiero su questi emendamenti che, evidentemente, non sono di poco momento.

Perchè, secondo me, dobbiamo seguire questa procedura? Perchè se non seguissimo questa procedura ve ne sarebbe solo un'altra possibile, sempre per rispettare i termini dell'urgenza richiamati, mi sembra, un po' da tutti e, in particolare, sottolineati dal senatore Margheri: bisognerebbe presentare un disegno di legge di iniziativa parlamentare. Altrimenti si dovrebbe ricorrere al Consiglio dei ministri e seguire un *iter* che certo ci porterebbe ad ignorare i termini dell'urgenza. Diverso sarebbe stato averlo fatto prima: se fossimo ricorsi al Consiglio dei ministri prima, allora il discorso sarebbe stato diverso. Ma a questo punto solo una iniziativa di carattere parlamentare che facesse propri gli emendamenti del Governo andrebbe bene come alternativa alla prima soluzione da me prospettata. Potremmo in effetti poi farci assegnare subito un tale provvedimento per l'esame, impiegando sempre un po' più di tempo rispetto a quanto ne preveda la risoluzione in via procedurale dell'interpretazione da dare all'articolo 97 del Regolamento.

La procedura del disegno di legge di iniziativa parlamentare di cui ho detto ci consentirebbe magari di operare esaminando contestualmente due provvedimenti, quello sulla polizia delle miniere e delle cave e quello relativo, sostanzialmente, alla revisione della legge mineraria.

Se però non vi sarà una iniziativa di questa natura, io penso di seguire la via che ho prospettato, cioè quella di valutare il fatto più attentamente e di consultare in merito il Presidente del Senato.

Esistono quindi due soluzioni di questo problema. La prima è quella appunto di lasciare il provvedimento all'ordine del giorno: in tal modo, se la valutazione del presidente del Senato, fatta insieme a me, porterà a ritenere inammissibili gli emendamenti, torneremo qui e ne diremo i motivi, mentre se tale valutazione porterà a ritenere gli emendamenti ammissibili ovviamente proseguiremo l'esame del provvedimento pregando il senatore Pacini di fare una integrazione di relazione.

Per quanto riguarda i tempi, oggi stesso sentirò il Presidente Cossiga, lasciando all'ordine del giorno della prossima seduta il provvedimento. Se sarà sciolto il nodo procedurale proseguiremo i nostri lavori e, intanto, sin da prima della prossima riunione, avrò chiesto i pareri alle altre Commissioni. Tutto ciò sempre ammesso che

non arrivi prima un provvedimento di iniziativa parlamentare in materia, che nessuno vieta possa essere presentato.

Non c'è dubbio che sarà mia premura informare il relatore sugli sviluppi della vicenda: anzi, lo pregherei di seguire con me la questione anche per essere confortato da lui nel contatto che avremo con il Presidente del Senato; in tal modo egli potrà anche prepararsi per integrare la sua relazione.

I Gruppi parlamentari saranno informati su quella che sarà la decisione del Presidente dell'Assemblea, di modo che si possa procedere più speditamente.

Non vedo proprio come potremmo risolvere diversamente questo problema.

LEOPIZZI. Scusi, signor Presidente, non ho ben compreso l'*iter* che viene suggerito. A me pare in effetti che gli argomenti trattati siano di natura diversa, quindi non comprendo perchè oggi, udita la relazione del senatore Pacini, non si approvi questo disegno di legge n. 345 che tratta specificatamente di norme di polizia delle miniere e delle cave. Di tutt'altro argomento si tratti pure con apposito disegno di legge.

PRESIDENTE. Senatore Leopizzi, perchè non si procede oggi? Perchè c'è la presentazione di emendamenti del Governo circa i quali non siamo certi della proponibilità o meno.

Se noi fossimo certi dell'improponibilità presenteremmo tale questione al Governo e proseguiremmo oggi stesso nell'esame del disegno di legge sul quale ci ha riferito il senatore Pacini. Peraltro se fossimo certi della proponibilità proseguiremmo lo stesso pregando il senatore Pacini di integrare la sua relazione e andremmo avanti tenendo conto anche degli emendamenti. C'è da sciogliere questo nodo: scusate, non mi ero spiegato.

LEOPIZZI. Ero io che non avevo capito.

PRESIDENTE. Per sciogliere questo nodo procedurale ho bisogno di consultare il Presidente del Senato per essere – come vuole la prassi – da lui confortato.

Se lo scioglimento del nodo ci porterà a ritenere integrabili con il provvedimento anche gli emendamenti del Governo procederemo su tutto l'argomento. In caso contrario esamineremo soltanto quanto è sin da oggi all'ordine del giorno.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,50.